

un effetto semplicemente negativo. Il perchè ci parve miglior consiglio lasciar fare la votazione, consentendo al presidente di determinare l'uso di altri tavoli, bolli, urne, che meglio sodisfino allo spirito della legge. E grazie a tale disposizione sarà anche tolto l'incitamento di manomettere le urne, i tavoli, i bolli regolamentari per impedire delittuosamente che la votazione avvenga. Abbiamo però riservato alla Giunta delle elezioni di constatare se la votazione, non ostante il mancato uso dei bolli, urne, tavoli regolamentari, sia seguita in modo tale che possano considerarsi in sostanza sodisfatti gli scopi voluti dal legislatore nel prescrivere l'uso delle urne, bolli, tavoli regolamentari.

Per queste ragioni prego l'onorevole Graziadei di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Graziadei, insiste nel suo emendamento?

GRAZIADEI. Non insisto.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Turati aveva proposto la soppressione di questo articolo; ma non essendo presente, s'intende che abbia ritirato la sua proposta.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 67-bis.

(È approvato).

Art. 67 ter.

« Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 74-bis, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

« Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali ».

A questo articolo l'onorevole Graziadei ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al comma 1º la dizione del comma 1º dell'articolo 67-bis del progetto ministeriale ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GRAZIADEI. Lo ritiro, perchè riguardava disposizioni che ormai sono state assorbite dalle votazioni già avvenute.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati aveva anche presentato il seguente emendamento:

« Nel comma primo, alle parole: il presidente, udito il parere degli scrutatori, sostituire: l'ufficio ».

Non essendo presente, s'intende che lo abbia ritirato.

L'onorevole Sonnino ha presentati un ordine del giorno ed un emendamento, che leggo:

« La Camera, riconoscendo l'opportunità di affidare le operazioni di scrutinio dei voti di tutte le sezioni e l'accertamento del risultato complessivo della votazione ad un apposito ufficio centrale da costituirsi nel capoluogo del collegio, incarica la Commissione di formulare le proposte occorrenti ».

« Al primo comma sopprimere in fine le parole: e sulla nullità dei voti ».

L'onorevole Sonnino ha facoltà di svolgerli.

SONNINO SIDNEY. Dichiarai già, nell'espore all'articolo 52 la mia proposta, di demandare lo scrutinio dei voti ad un ufficio centrale da costituirsi nel capoluogo del collegio, che se Governo e Commissione non avessero fatto buon viso alla proposta stessa, io non l'avrei nemmeno formulata.

Quindi, siccome l'onorevole presidente del Consiglio, l'altro giorno, già si dichiarò contrario, ritiro l'ordine del giorno ed anche l'emendamento all'articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 67-ter.

(È approvato).

Art. 68.

« Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 67 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente;

« 1º Dichiarata chiusa la votazione;

« 2º Accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'articolo 51. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori nonchè dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 63.

« Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliano: il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

« 3º Estrae e conta le busterimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come